

REGOLAMENTO (CE) N. 2894/94 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1994

relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in collegamento con l'articolo 228 paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e gli Stati dell'EFTA, dall'altra, è stato negoziato un accordo sullo spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 a Porto;

considerando che, in conseguenza della mancata ratifica di tale accordo da parte della Svizzera, la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, hanno firmato il 17 marzo 1993 un protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo: l'accordo e il protocollo sono qui di seguito denominati « accordo SEE »;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione di varie disposizioni dell'accordo SEE;

considerando che l'accordo SEE istituisce un comitato misto SEE dotato di poteri decisionali, al cui interno la Comunità deve esprimere la propria posizione, e che occorre pertanto stabilire norme procedurali che permettano di adottare la posizione che la Comunità prenderà in seno a tale comitato;

considerando che è opportuno prevedere quanto prima una norma procedurale provvisoria che consenta di recepire quanto prima l'« acquis » comunitario, in una data il più vicino possibile a quella di entrata in vigore dell'accordo SEE, per perseguire l'obiettivo di tale accordo, che è quello di creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo;

considerando che è opportuno altresì stabilire norme di esecuzione nel settore della concorrenza, segnatamente per consentire l'applicazione al SEE, *mutatis mutandis*, dei principi che disciplinano l'esercizio del diritto di concorrenza a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE;

considerando che, data la natura particolare del comitato consultivo bancario, istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE⁽²⁾ e del comitato delle assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CEE⁽³⁾, è opportuno definire norme specifiche per la loro consultazione;

considerando che, in conformità dell'accordo SEE, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario e che occorre stabilire in che modo verrà determinata, per Stato membro beneficiario, l'attribuzione di abbuoni d'interessi e di sovvenzioni in base al protocollo 38 dell'accordo SEE; che detta attribuzione assume un carattere specifico nell'ambito del SEE e che i criteri adottati lasciano impregiudicati quelli applicabili ai fondi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità vincolano le sue istituzioni e i suoi Stati membri; che pertanto questi ultimi devono adottare le misure eventualmente necessarie affinché la Comunità possa adempiere agli obblighi che le derivano in forza dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Allorché presenta al Consiglio una proposta che a suo avviso rientra in un settore contemplato dall'accordo SEE, la Commissione precisa che il futuro atto, dopo l'adozione, deve essere esteso al SEE. Se uno Stato membro contesta il parere della Commissione sul fatto che la proposta in questione rientri in un settore contemplato dall'accordo SEE e che quindi il futuro atto debba essere esteso al SEE, il Consiglio si pronuncia, alla maggioranza prevista nella disposizione accolta come base giuridica dell'atto di diritto comunitario che dovrebbe essere esteso dopo l'adozione, e non oltre il momento della sua adozione, sul fatto che l'atto in questione rientri effettivamente in un settore contemplato dall'accordo SEE.

2. La posizione della Comunità in ordine alle decisioni del comitato misto SEE che riguardino una semplice estensione di atti di diritto comunitario al SEE, previ eventuali adattamenti tecnici, è adottata dalla Commissione.

⁽¹⁾ Parere conforme reso il 17 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.